



CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SALA ALLENDE  
E GESTIONE, GUARDIANIA E PULIZIA CAMPETTO POLIVALENTE, PARCO GIOCHI E AREA DI  
PREGHIERA SAN PIO

L'anno 2024, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Nereto C.F 00422080671 in persona dell'Ing. Daniela D'Alessandro responsabile dell'Area Tecnica, in esecuzione della deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

E

l'associazione \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
C.F / P. IVA \_\_\_\_\_, in persona \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, che interviene in qualità di \_\_\_\_\_;

Visto l'atto deliberativo (D.G. 38/2022) contenente i criteri generali e gli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria agli atti dell'ufficio ed aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione in oggetto;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_, con la quale si determinavano le condizioni relative all'affidamento in oggetto;

tra le parti, come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione dell'apertura e della chiusura della sala Allende, sita in Piazza della Repubblica, 1 a Nereto e la gestione, la guardiania e la pulizia del campetto polivalente, del parco giochi e dell'area di preghiera San Pio siti in via Michelangelo a Nereto.

## Art. 2 Definizioni

Gestione dell'Apertura/Chiusura della Sala Allende:

L'attività comprende:

- Apertura della sala Allende in presenza del titolare dell'eventuale autorizzazione all'uso del Bene nell'orario come previsto nella stessa;
- Chiusura della sala Allende in presenza del titolare dell'eventuale autorizzazione all'uso del Bene nell'orario come previsto nella stessa e contestuale controllo dello stato della sala, in caso di eventuale constatazione di qualsivoglia anomalia e/o danno arrecato ai luoghi, entro il giorno successivo, comunicazione dell'accaduto al Responsabile dell'Area Tecnica;

Gestione del campo polivalente, dell'area giochi e dell'area di preghiera "San Pio" Le attività comprendono:

- Pulizia generale del campo polivalente, dell'area giochi e dell'area di preghiera "San Pio" e delle relative attrezzature e infrastrutture;
- Manutenzione ordinaria del manto di gioco e delle altre superfici ad uso sportivo;
- Manutenzione ordinaria della recinzione del perimetro di gioco;
- Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie, manomissioni e/o danneggiamenti delle strutture;
- Pulizia generale e manutenzione ordinaria delle aree pertinenziali esterne;
- Gli Orari di apertura/chiusura disposti:

Parco e Area di Proghiera San Pio tutti i giorni dal 1 Novembre al 30

Aprile (orario Invernale) dalle ore 9.00 alle ore 19:00 dal 1 maggio al 30

Ottobre (orario Estivo) dalle ore 9.00 alle ore 21:00 ;

Impianto da basket/pallavolo su richiesta, dando priorità alle società polisportive di Nereto, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento delle palestre comunali, al fine di poter effettuare gli allenamenti, ed ai cittadini di Nereto che, previa prenotazione possono usufruire gratuitamente della struttura;

Sala Allende a richiesta, previa autorizzazione dell'Ufficio competente;

- Le attività "accessorie" di sfruttamento economico delle entrate che derivano dall'uso del campo polivalente da parte dei singoli non residenti a Nereto e da parte delle associazioni che vi si recano e che pagano per utilizzare la struttura, le quali andranno riversate all'Ente committente;

Qualsiasi attività diversa da quelle sopra richiamate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Nereto.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale comunicare al soggetto affidatario in tempo utile, i calendari periodici delle attività sportive e delle iniziative scolastiche, culturali, educative e ricreative da svolgere nell'impianto.

L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento, disporre controlli e sopralluoghi presso l'impianto sportivo, per verificare la modalità di erogazione dei servizi affidati e il rispetto da parte del soggetto affidatario degli impegni assunti.

L'Amministrazione comunale non potrà essere responsabile, in nessun caso, per danni a persone e cose imputabili al soggetto affidatario durante la convenzione.

#### Art. 3

##### FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

1. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.
2. I Parchi Gioco rispondono ad una finalità ludico-ricreativa, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poterne usufruire, gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali;
3. Le Aree di Preghiera rispondono ad una necessità di incontro e preghiera della comunità, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poterne usufruire, le stesse sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità religiose, sociali e culturali;
4. La Sala Allende, avendo come principale fine quello di essere sede istituzionale del Consiglio Comunale, riveste, nella piccola comunità di Nereto, nelle more della realizzazione di spazi espressamente concepiti per tale scopo, anche la funzione di accogliere incontri, iniziative con finalità culturali, sociali e ricreative, oltre che celebrazioni di riti civili;
5. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione delle strutture oggetto della presente convenzione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  1. organizzazione e razionalizzazione del calendario di utilizzo del campo polivalente (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
  2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
  3. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

#### Art. 4

##### MODALITÀ DI GESTIONE

1. La gestione delle strutture oggetto della presente convenzione deve espletarsi nel modo seguente:

A carico dell'associazione, relativamente a campo polivalente, parco giochi e area di preghiera San Pio siti in via Michelangelo a Nereto:

1. servizio di pulizie ad ogni uso del campo polivalente e controllo della integrità dell'impianto;
2. controllo della corretta dotazione dei giocatori (scarpe da gioco idonee);
3. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto, svuotamento dei cestini e conferimento all'esterno dei rifiuti con modalità da fissarsi con la ditta raccoglitrice;
4. manutenzione degli arredi e delle apparecchiature, controllo visivo dei giochi e delle attrezzature (rete da pallavolo, canestri e presidi antitrauma) ;
5. manutenzione delle aree verdi esterne, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia ed irrigazione, con cadenza da definirsi in base al periodo, ad eccezione del taglio erba, e della potatura delle piante a carico del concessionario;

A carico dell'associazione, relativamente alla gestione Apertura/Chiusura della sala Allende:

1. Apertura della sala Allende in presenza dal titolare dell'autorizzazione all'uso o suo delegato;
2. Chiusura della sala Allende in presenza dal titolare dell'autorizzazione all'uso o suo delegato, e contestuale controllo dello stato della sala;
3. In caso di eventuale constatazione di qualsivoglia anomalia e/o danno arrecato ai luoghi, entro il giorno successivo, comunicazione dell'accaduto al Responsabile dell'Area Tecnica;

Le attività sopra descritte saranno poste in essere direttamente dall'associazione e per tutta la durata della convenzione.

A prescindere dalla esternalizzazione dei servizi è fatto salvo in ogni caso il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

## Art. 5

### IMPEGNI DELLE PARTI

Per l'esecuzione della presente convenzione la società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ si impegna:

- erogare i servizi e svolgere le attività meglio sopra specificate con la massima diligenza professionale, impiegando le migliori risorse umane, per il conseguimento delle finalità delle premesse;
- a comunicare al committente il nome di un responsabile del servizio, con il quale intrattenere costanti e diretti rapporti per qualsiasi esigenza nell'espletamento della convenzione, oltre ai riferimenti aziendali per l'amministrazione e la comunicazione, nonché i contatti web, telefonici e mail.

La società si impegna inoltre ad assicurare l'utilizzo della struttura come da autorizzazioni da concedersi dall'Ente Comune di Nereto all'I.C. Nereto-Torano-Sant'Omero al fine di assicurare la continuità delle attività sportive scolastiche in orario antimeridiano e le programmate manifestazioni;

Per quanto concerne il Comune di Nereto:

- si impegna a concedere la gestione dell'apertura e chiusura della sala Allende e la gestione, la guardiana e la pulizia del campo polivalente, del parco giochi e dell'area di preghiera San Pio secondo le disposizioni della seguente convenzione;
- Comunicare referenti e contatti dell'Amministrazione con il quale il fornitore deve interfacciarsi per la gestione delle attività convenzionate.

Entrambe le parti hanno l'obbligo alla riservatezza sui metodi, procedure, contatti commerciali e istituzionali, nonché su qualsiasi altra informazione, o documento dei quali venisse a conoscenza o in possesso nell'espletamento delle reciproche attività nell'ambito di questa convenzione.

Entrambe le parti hanno l'obbligo di rispettare gli accordi economici formalizzati in detta convenzione. Art.

6

#### CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo per la realizzazione del servizio ammonta a € \_\_\_\_\_ Mensili, per un totale di € \_\_\_\_\_

Omnicomprendivi lordi per l'intero periodo di convenzione.

Il corrispettivo stabilito si intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativa all'espletamento del servizio di pulizie e manutenzione degli impianti.

E' obbligo da parte dell'Associazione riversare all'Ente qualsiasi entrata percepita per lo sfruttamento del campo polivalente oggetto della presente convenzione.

Art. 7

#### DURATA

1. La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_.
2. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte.
3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione;
4. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.
5. La convenzione si scioglie anticipatamente e in modo automatico nei seguenti casi:
  - cessazione e chiusura della partita iva da parte del fornitore del servizio;
  - inadempimento, solo se lo stesso è stato preventivamente contestato, dando la possibilità alla controparte di presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 8

#### VERIFICHE

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:
  - a) controllare lo stato di manutenzione delle strutture;
  - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.
2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'amministrazione comunale.

#### Art. 9

#### RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

#### Art. 10

#### ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsivoglia responsabilità.
2. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale di euro (500.000,00 €).

#### Art. 11

#### INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

Oltre ai casi come specificati all'art. 5 della presente convenzione è previsto il recesso dalla presente convenzione:

1. Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione

dell'uso delle strutture, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
  - b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
  - c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.
2. È fatto salvo il diritto di recesso del comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della Giunta comunale.

#### Art. 12

##### UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI

L'utilizzo dei rispettivi segni distintivi, qualora fossero necessari per l'espletamento delle attività di cui alla convenzione, dovrà essere preventivamente concordato.

#### Art. 13

##### UTILIZZABILITÀ DEGLI IMPIANTI

Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve controllare che le strutture siano sempre integre e conformi all'uso.

#### Art. 14

##### PRIVACY E TRASPARENZA

Le parti nell'espletamento della convenzione si impegnano a rispettare le norme di legge in vigore e le relative prescrizioni in materia di privacy, trasparenza degli atti e procedimenti della Pubblica Amministrazione e ogni altra norma disposta per la PA se incide sulla gestione delle attività della convenzione. I dati personali forniti dalle parti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura, costituiranno una banca dati in possesso della Pubblica Amministrazione, finalizzate esclusivamente all'espletamento della procedura di scelta del fornitore di servizi. Titolare del trattamento è il Comune di Nereto. In relazione al trattamento dei dati personali, i diritti spettanti all'interessato sono quelli del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679).

La società sportiva sottoscrittrice, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

#### Art. 15

##### CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

Art. 16

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,

per il Comune di Nereto

\_\_\_\_\_

per \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_